

Experian Italia S.p.A.

Modello Organizzativo

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e successive modifiche e integrazioni.

Revisione	Data	Approvazione
00	27 novembre 2020	CdA
01	30 giugno 2021	CdA
02	3 maggio 2023	CdA

INDICE

Pagina

Legenda	5
Premessa	6
PARTE GENERALE.....	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	7
1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni	7
1.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati	8
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	8
1.4 Le fattispecie di reato	10
1.5 Presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente	12
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EXPERIAN ITALIA S.p.A.	15
2.1 La Società	15
2.1.1. <i>L'attuale struttura della Società</i>	15
2.1.2. <i>Corporate Governance</i>	16
2.2 Gli obiettivi della Società ed il Modello Organizzativo	17
2.3 Le attività propedeutiche all'adozione del Modello	17
2.3.1 <i>Passi operativi e metodologia applicata</i>	18
2.3.2 <i>Mappatura delle c.d. "aree a rischio di reato" e analisi dei rischi potenziali</i>	19
2.3.3. <i>Risk assessment – valutazione del sistema di controllo interno</i>	20
2.3.4 <i>Aggiornamento del Modello Organizzativo</i>	23
2.3.5 <i>Gap Analysis e Action Plan</i>	23
2.3.6 <i>La costruzione delle altre componenti del Modello</i>	24
2.4 L'adozione del Modello.....	24
2.5 Il Modello ed il sistema di <i>governance</i> della Società.....	26
2.5.1 <i>Codice di Condotta – Politica anti-corruzione – Codice di condotta SIC</i>	26
2.5.2 <i>Struttura organizzativa e organigrammi societari</i>	27
2.5.3 <i>Sistema autorizzativo</i>	27
2.5.4 <i>Sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie</i>	28
2.5.5 <i>Procedure manuali ed informatiche</i>	29
2.5.6 <i>Sistema di comunicazione e formazione del personale</i>	29
2.5.7 <i>Sistema disciplinare e sanzionatorio</i>	29
2.5.8 <i>Attività di controllo e monitoraggio</i>	30
2.6 I contenuti del Modello	30
2.7 Modifiche del Modello	33
2.8 I Destinatari del Modello	33
3. ORGANI DI VIGILANZA.....	34
3.1 Global Compliance Team del Gruppo.....	34
3.2 Compliance & Risk Manager	34
3.3 L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti	34
3.4 Funzioni e poteri	35
3.5 Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	35
3.6 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36
3.7 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza	36
3.8 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	37
3.9 Archiviazione delle informazioni	37
3.10 Whistleblowing.....	37

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	40
4.1 Informazione e formazione dei Destinatari.....	40
4.2 Collaboratori esterni e Partner	41
5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	42
Appendice.....	43

PARTE SPECIALE “A” ATTIVITA’ A RISCHIO

ALLEGATO “1”:	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO “2”:	DELITTI INFORMATICI
ALLEGATO “3”:	REATI SOCIETARI
ALLEGATO “4”:	DELITTI CON LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
ALLEGATO “5”:	DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ALLEGATO “6”:	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO
ALLEGATO “7”:	DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA/REATI TRANSNAZIONALI, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
ALLEGATO “8”:	FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
ALLEGATO “9”:	DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E COMMERCIO
ALLEGATO “10”:	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

ALLEGATO "11": REATI AMBIENTALI

ALLEGATO "12": REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE "B" SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE "C" CLAUSOLE CONTRATTUALI

Legenda

c.c.	=	Codice Civile
c.p.	=	Codice Penale
c.p.p.	=	Codice di Procedura Penale
P.A.	=	Pubblica Amministrazione
Decreto	=	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Ente/i	=	Qualunque ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto
Società	=	Experian Italia S.p.A.
Experian	=	Experian Italia S.p.A.
Gruppo	=	Il gruppo internazionale di cui Experian Italia S.p.A. è parte
Modello	=	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto
Codice di Condotta	=	<i>Experian Code of Conduct</i> : Codice di Condotta del Gruppo
ODV	=	L'Organismo di Vigilanza costituito dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto
Sistema disciplinare	=	Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto
Destinatari	=	Tutti i soggetti nei cui confronti trova applicazione ed è vincolante il Modello, i.e. i membri degli organi sociali, il personale dipendente e dirigente, i collaboratori (compresi anche i tirocinanti, i consulenti e i lavoratori somministrati), i fornitori, e tutti coloro che intrattengono significativi rapporti con la Società o la rappresentano nei confronti dei terzi.

Premessa

Il presente documento contiene la descrizione e l'illustrazione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("**Modello Organizzativo**" o semplicemente "**Modello**") adottato da Experian Italia S.p.A. (o "**Experian**" o semplicemente la "**Società**") con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni ("**D.Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**"), recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e successivamente aggiornato, da ultimo in data 3 maggio 2023.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali descrittivi del Modello e si compone di una "**Parte Generale**", nonché di singole "**Parti Speciali**" e dei relativi allegati.

La Parte Generale contiene una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole ed i principi generali del Modello; l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello; nonché la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello.

Le singole Parti Speciali, inoltre, contengono l'individuazione delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle relative attività e processi a rischio, nonché dei protocolli preventivi adottati in merito a ciascuna categoria di reato (**PARTE SPECIALE A**), il sistema disciplinare (**PARTE SPECIALE B**), nonché un modello di clausola standard da inserire nei contratti conclusi con collaboratori, partner commerciali e, in generale, terzi con cui la Società intrattiene rapporti negoziali (**PARTE SPECIALE C**).

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni

Con legge del 29 settembre 2000, n. 300 - contestualmente alla ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia di alcune Convenzioni internazionali¹ – è stata conferita (art. 11) “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una rilevante novità nel campo del diritto penale d’impresa.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente “*amministrativa*”, trova origine nella commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell’illecito amministrativo.

Con la definizione di ente (di seguito anche “**Ente/i**”) si intendono le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché le associazioni prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si configura solo in relazione ai reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, peraltro costantemente aggiornato dal legislatore e in via di progressivo ampliamento.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell’Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di reato ed ai reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l’Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

¹ Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione*, anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, *sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri* e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati

Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i reati elencati nel Decreto siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, dalle seguenti categorie di soggetti:

- persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "**Soggetti Apicali**"); oppure da
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "**Sottoposti**"), così come da:
- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'Ente.

Inoltre, la responsabilità dell'Ente presuppone che:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente, ossia per favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'Ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Pertanto, l'Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si ricorda inoltre che la responsabilità ex Decreto dell'Ente si aggiunge a e non esclude quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato ed è del tutto autonoma da quest'ultima; infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l'Ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote (collegandolo: i) alla gravità

del fatto, ii) al grado di responsabilità dell'ente e iii) all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati), e successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore (determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'Ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione).

L'entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).

L'art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l'importo della singola quota deve variare nell'ambito di una forbice che va da un minimo di circa € 258,00 a un massimo di circa € 1.549,00.

Si tenga in ogni caso presente che, in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nel caso dei reati societari, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.

Le **sanzioni interdittive** si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, le quali sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni ma, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva.

In particolare, la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici", ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive

potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un Sottoposto.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato); qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

In via cautelare, il giudice – valutata la concreta fondatezza dell'accusa, ove ravvisi gravi indizi di responsabilità dell'Ente - può disporre il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. Tale sanzione può essere disposta dal giudice nel caso in cui venga applicata un'altra sanzione interdittiva.

1.4 Le fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose indicate espressamente dai seguenti articoli del Decreto o, ove diversamente specificato, dalla normativa indicata:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24 <i>bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 <i>ter</i>	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
Art. 25 <i>bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25 <i>bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 <i>ter</i>	Reati societari

Art. 25 <i>quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25 <i>quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 <i>quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25 <i>sexies</i>	Abusi di mercato
Art. 25 <i>septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25 <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 <i>octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 25 <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 <i>decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Art. 25 <i>undecies</i>	Reati ambientali
Art. 25 <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25 <i>terdecies</i>	Razzismo e xenofobia
Art. 25 <i>quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 <i>quinquiesdecies</i>	Reati tributari
Art. 25 <i>sexiesdecies</i>	Contrabbando
Art. 25 <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25 <i>duodevices</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 12, L. 9/2013 ²	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ³ .

Inoltre, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti a specifici reati nel caso in cui gli stessi prevedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e abbiano carattere transnazionale (**"Reati Transnazionali"**).

L'indicazione schematica dei reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente derivante dal Decreto è riportata nell'**Appendice** alla Parte Generale, nella quale i reati rilevanti sono suddivisi tra:

² Legge 14 gennaio 2013 n. 91, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

³ Costituiscono reato presupposto per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. 231/2001

3 maggio 2023

- a) fattispecie di reato rilevanti per la Società;
- b) fattispecie di reato non rilevanti per la Società, in quanto non applicabili in ragione della particolare natura della Società e delle attività di *business* implementate dalla stessa;
- c) fattispecie di reato astrattamente rilevanti per la Società ma il cui rischio di verifica è remoto.

1.5 Presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per reati commessi a proprio vantaggio e/o nel proprio interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa e li abbia efficacemente attuati.

In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi.

Per i reati commessi dai Sottoposti, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello Organizzativo da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche idoneo, efficace ed effettivo. A tal proposito il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello organizzativo.

In particolare, per la prevenzione dei reati il modello organizzativo deve (art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;

- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di consentirne la concreta capacità operativa;
- predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello al fine di garantirne l'effettività.

Inoltre, con riferimento all'efficace attuazione del Modello si prevedono (art. 7 comma 4):

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello organizzativo stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i requisiti specificatamente dettati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("**D.Lgs. 81/08**"), secondo cui il Modello Organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello Organizzativo deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte, nonché un'articolazione di funzioni tale da assicurare le

competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello Organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EXPERIAN ITALIA S.p.A.

2.1 LA SOCIETÀ

2.1.1. *L'attuale struttura della Società*

Experian Italia S.p.A. - costituita nel mese di marzo 2000 ed iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06016221001 - fa parte del Gruppo Experian, uno dei maggiori *player* mondiali nel settore dell'analisi dei dati che, grazie alla combinazione con specifiche tecnologie di supporto e *advanced analytics*, permette alla propria clientela di ottenere informazioni chiave per prendere decisioni strategiche, nelle diverse aree di business, riguardo alla pianificazione ed implementazione delle proprie politiche e determinazioni commerciali.

La Società ha la propria sede legale a Roma, in Piazza Indipendenza 11/B ed ha un'unità locale destinata ad ufficio commerciale a Milano, in Piazza Velasca 10.

Il *core business* della Società è rappresentato dalla gestione del Sistema di Informazioni Creditizie (c.d. "**SIC**") ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dal Garante per la Protezione dati personali) per la raccolta e gestione di informazioni su richiesta e rapporti di credito, in specie in ordine all'affidabilità e puntualità nei pagamenti dei consumatori.

Le informazioni contenute nel SIC - principalmente rivolte al servizio di banche, intermediari finanziari e altri soggetti aventi diritto ad accedere al SIC stesso - vengono gestite tramite "Credit Bureau", una banca dati contenente i profili creditizi dei consumatori.

Experian Italia S.p.A., già Experian-Cerved Information Services S.p.A., nasce infatti dall'originario accordo di *joint venture* realizzato, nel 2012, tra Cerved Group S.p.A. e l'allora Experian Information Services S.p.A., entrambe società attive nel settore della prestazione di servizi correlati alla gestione delle banche dati contenenti informazioni creditizie. Ne è risultata una realtà imprenditoriale in grado di competere efficacemente sul mercato delle informazioni creditizie, grazie alla tecnologia, l'expertise ed il know-how sviluppati all'interno del Gruppo Experian, nonché al data-base creato ad hoc dalla Experian Information Services S.p.A.

Inoltre, su richiesta della clientela e comunque in via accessoria, vengono forniti servizi di monitoraggio, *scoring*, trattamento di dati da fonti pubbliche, fornitura di programmi e / o progetti per la realizzazione dei necessari collegamenti tecnici / telematici e, in particolare:

- a) **decision analytics** – ricerca, ideazione, sviluppo e commercializzazione di *software* per la gestione di processi decisionali e relative attività di consulenza (supporto per estrarre, interpretare, segmentare e analizzare i dati al fine di generare valore, creando *score card*, modelli di propensione, profili clienti, modelli statistici previsionali) con la finalità di consentire

al cliente di prendere decisioni più consapevoli e ottimizzare, quindi, le proprie strategie di business;

- b) **prevenzione delle frodi** – commercializzazione di soluzioni per la prevenzione delle frodi che consentono di rilevare le minacce e bloccare i processi sospetti, in particolare, tramite una piattaforma intelligente che consente ai clienti, inter alia, di monitorare la presenza dei propri dati personali sul *dark web* e di prevenire le problematiche relative al furto di identità;
- c) **business information** – promozione, commercializzazione e fornitura di servizi di informazione commerciale accessori rispetto alle attività di Credit Bureau in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- d) **marketing services** – ricerca, ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti (inclusi software) e servizi per la gestione e il supporto delle attività di marketing in particolare in ambito digitale e di servizi e prodotti diretti a verificare e/o validare la qualità dei dati (c.d. **data quality assurance**).

2.1.2. Corporate Governance

Il capitale sociale della Società, pari ad Euro 1.980.750,00 è detenuto da Experian Holding Italia S.r.l. (titolare di n. 188.865 azioni del valore complessivo di Euro 1.888.650,00) e da Cerved Group S.p.A. (titolare di n. 9.210 azioni del valore complessivo di Euro 92.100,00)⁴.

Presso la sede legale di Roma e l’ufficio commerciale di Milano, la Società impiega complessivamente un organico costituito da circa 72⁵ risorse, collocate in diverse articolazioni e unità organizzative secondo quanto previsto dagli organigrammi aziendali.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale” composto dai seguenti organi societari:

- **l’assemblea degli azionisti**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie riservate dalla legge o dallo Statuto.
- **il consiglio di amministrazione**, composto da quattro consiglieri di Amministrazione nominati dagli azionisti secondo il processo di nomina di cui all’art. 17 dello Statuto sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri di gestione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi quelli riservati all’assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società.
- **il collegio sindacale**, al quale spettano i compiti: a) di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) di vigilare

⁴ Il dato è aggiornato al 26.09.2022

⁵ Il dato è aggiornato al 30.09.2022

sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- **la società di revisione**, al quale spetta il compito di svolgere la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dall'art. 2409 *bis* del Codice civile.

L'esercizio sociale della Società si chiude al 31 marzo di ogni anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto sociale.

2.2 GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tra gli obiettivi che la Società si pone vi è quello di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione dei propri affari e delle proprie attività aziendali e ciò sia a tutela della posizione e dell'immagine propria nel mercato, sia a tutela delle aspettative dei propri soci, dei clienti e dei propri dipendenti.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Società ha da tempo adottato un sistema di *governance* aziendale articolato e rispondente alla miglior prassi internazionale.

In ragione di quanto precede, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali ed ai propri obiettivi adeguare il proprio sistema di *governance* a quanto previsto dal Decreto e procedere alla predisposizione e adozione di un proprio Modello, nonché al relativo aggiornamento.

2.3 LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO

La predisposizione e l'aggiornamento del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche di "mappatura" delle aree e attività a rischio di reato e di verifica dei sistemi di controllo interno della Società, in linea con le previsioni del Decreto.

In proposito, si ricorda che le fasi principali in cui si articola un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla costruzione del modello Organizzativo sono identificate come segue dalle previsioni del Decreto:

- a) **"identificazione dei rischi"**, i.e. analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- b) **"progettazione del sistema di controllo"** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della Società), i.e. valutazione del sistema esistente all'interno della Società e suo eventuale adeguamento, per renderlo idoneo a contrastare efficacemente i rischi identificati, cioè per ridurre i rischi a un "livello accettabile", avendo riguardo *i)* alla probabilità di accadimento dell'evento e *ii)* all'impatto dell'evento stesso.

Nel rispetto di tali requisiti, i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e giudicati idonei dal Ministero della Giustizia.

Experian ha costruito il proprio Modello sulla base della metodologia e dei criteri indicati dalle “*Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” (“**Linee Guida Confindustria**”) del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate, da ultimo nel mese di giugno 2021 con l’approvazione del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2021.

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è scrupolosamente attenuta, nella predisposizione del proprio Modello, alle prescrizioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, che indica i requisiti essenziali perché un modello organizzativo possa considerarsi idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità ai sensi del Decreto.

2.3.1 Passi operativi e metodologia applicata

Si riportano brevemente di seguito le fasi di attività in cui si è articolato il processo seguito per la predisposizione e l’aggiornamento del Modello, precisando che l’avvio di tali attività è stato preceduto da una fase di presentazione al *management* della Società al fine di garantirne l’effettivo coinvolgimento nelle attività necessarie all’adozione del Modello.

Le attività propedeutiche in questione sono state svolte attraverso un’attività di *self-assessment* (condotta con il supporto di consulenti esterni) che ha avuto ad oggetto l’esame della documentazione aziendale (organigrammi, deleghe e procure societarie, *policy*, procedure, linee guida e regolamenti interni adottati dalla Società, etc.), dei processi e della prassi societaria anche a mezzo di colloqui individuali con il personale della Società. La documentazione nella quale è data evidenza del lavoro svolto e della modalità con le quali la Società lo ha condotto è depositata presso la sede della Società, in uno specifico archivio contenente la documentazione rilevante ai sensi del Decreto, disponibile presso la sede della Società e consultabile dai membri dell’Organismo di Vigilanza (“**Archivio 231**”) e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello di Experian.

L’attività di verifica è stata condotta, inoltre, attraverso l’analisi di ulteriori elementi rilevanti ai fini del processo di identificazione dei rischi e di valutazione dei processi maggiormente esposti alla commissione di reati, tra cui:

- l’evoluzione del quadro normativo;
- i cambiamenti societari ed organizzativi intervenuti dalla data di adozione del Modello nonché la specifica “storia” della Società, tra cui, in particolare, la presenza di eventuali procedimenti di carattere penale, amministrativo o anche civile che abbiano interessato la Società con riguardo alle attività a rischio;
- le dimensioni della Società;
- i mercati e gli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- la struttura organizzativa;

- la preesistenza di un'etica aziendale;
- la qualità del clima aziendale esistente all'interno dell'organizzazione;
- l'identificazione dei soggetti la cui condotta illecita può comportare una responsabilità di Experian ai sensi del Decreto, ivi inclusi i Soggetti Apicali, i Sottoposti all'altrui direzione ed i soggetti terzi (professionisti, consulenti, service provider) con i quali la Società interagisce;
- la comunicazione tra il management e i lavoratori;
- il grado di separazione delle funzioni;
- l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- le considerazioni derivanti dall'esperienza applicativa del Modello nel corso degli anni;
- la prassi delle società italiane in relazione alla gestione e redazione dei modelli organizzativi ("*best practices*");
- gli esiti delle attività di vigilanza svolta a partire dalla prima applicazione del Modello.

Peraltro, nel processo di identificazione e valutazione dei rischi qui condotto si sono tenuti in considerazione anche elementi esterni alla struttura organizzativa della Società, qualora ritenuti idonei ad incidere sui fattori di rischio esistenti, quali eventuali rischi riscontrati in aziende appartenenti al medesimo settore di attività.

2.3.2 Mappatura delle c.d. "aree a rischio di reato" e analisi dei rischi potenziali

La prima fase di attività è consistita nell'identificazione delle aree funzionali della Società nelle quali vi fosse il potenziale "rischio" di commissione di reati ai sensi del Decreto (c.d. "**Processi a Rischio Reato**" o semplicemente "**Aree di Rischio**").

In tale contesto, in ognuna di tali "aree" sono state individuate le specifiche "**Attività a Rischio Reato**" e per ciascuna di queste ultime sono state identificate le possibili modalità di compimento dei reati. Tra le Attività a Rischio Reato sono state identificate sia le attività direttamente a rischio di commissione di reati, sia quelle "strumentali", intendendosi per tali, le attività che - pur non essendo direttamente rilevanti ai sensi del Decreto - potrebbero in linea di principio, configurarsi come condizioni, occasioni o mezzi per la commissione dei reati.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati è stato condotto secondo un approccio *risk based*, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei reati (i.e. il rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l'impatto di un evento).

La misurazione del livello di rischio inerente è stata eseguita in considerazione sia della probabilità di commissione del reato che dell'impatto di tale evento, determinati tenendo conto di fattori quali la tipologia e l'entità delle sanzioni (pecuniarie o interdittive) comminabili alla Società, la frequenza e la ricorrenza delle attività a rischio, la natura e il volume delle transazioni interessate, le specifiche

modalità di esecuzione delle attività, nonché la storia della Società e le peculiarità del settore di riferimento.

La valutazione circa la sussistenza (e consistenza) del “**Rischio Inerente**” è stata condotta applicando la seguente matrice:

		Frequenza dell'attività			
		One off	Trimestrale	Ricorrente	Quotidiana
Impatto	Moderato	1	2	3	4
	Medio	1	2	3	4
	Grave	2	4	6	8
		3	6	9	12

Si è, quindi, proceduto a classificare il Rischio Inerente, con riferimento alle diverse Attività a Rischio Reato, secondo la seguente scala di gravità e rilevanza:

- Rischio Basso (“B”): punteggio da 1 a 2
- Rischio Medio (“M”): punteggio da 3 a 5
- Rischio Alto (“A”): punteggio da 6 a 12

2.3.3. Risk assessment – valutazione del sistema di controllo interno

Una volta definito il Rischio Inerente (e la sua rilevanza) nell’ambito delle attività sensibili, si è provveduto a valutare l’attuale “Sistema di Controllo Interno” della Società al fine di stabilire il suo livello di “adeguatezza” allo scopo di ricondurre il rischio ad un “livello accettabile”.

La soglia concettuale di “accettabilità” del rischio, nei reati dolosi, non può essere espressa facendo riferimento al mero rapporto tra costi e benefici secondo quanto insegnato dalla dottrina aziendalistica (per cui un rischio può definirsi accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere). Ed infatti, come evidenziano le Linee Guida Confindustria, la logica economica, nel sistema di prevenzione dei reati tracciato dal Decreto, non può essere l’unica definizione di un livello di rischio accettabile. La soglia di accettabilità del rischio, piuttosto, dovrà essere rappresentata dall’esistenza di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, precisando che la frode non richiede necessariamente artifici e raggiri, ma può consistere anche nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ovvero in un aggiramento delle misure di sicurezza dal medesimo previste.

Con riferimento ai reati colposi, ed in particolare ai reati commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di affidabilità deve essere definita in maniera ancora più rigorosa, dal momento che, anche in considerazione della rilevanza dei beni tutelati, i rischi lavorativi per la salute e sicurezza dei lavoratori devono essere integralmente eliminati o comunque ridotti al minimo secondo quanto possibile attraverso l’adozione delle misure di prevenzione disponibili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

La valutazione dei presidi di controllo e monitoraggio del Sistema di Controllo Interno della Società si è basata sulla verifica circa la sussistenza dei seguenti criteri e requisiti (così come indicato dalle stesse Linee Guida Confindustria):

- i) esistenza e formalizzazione di procedure aziendali scritte e manuali;
- ii) definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei processi aziendali;
- iii) rispetto del principio «*segregation of duties*»;
- iv) tracciabilità dei processi aziendali;
- v) comunicazione, formazione ed effettiva conoscenza delle procedure aziendali.

A fronte di tale attività di verifica - attività effettuata anche sulla base della documentazione raccolta e delle evidenze ottenute nel corso dei colloqui con il *management* ed il personale della Società - il Sistema di Controllo Interno della Società è stato considerato (nell'ambito delle singole Attività a Rischio di Reato):

- **“Adeguato”**, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società sia complessivamente idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile (necessitando eventualmente solo di qualche integrazione di carattere secondario);
- **“Migliorabile / Da aggiornare”**, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia del tutto idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e sia, pertanto, necessario procedere a delle integrazioni/modifiche ai processi esistenti;
- **“Inadeguato / Inesistente”**, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e, pertanto, sia necessario che la Società adotti controlli e procedure nuove e/o diverse da quelle in essere con un'azione immediata.

La valutazione di adeguatezza del sistema dei controlli interni ha, quindi, consentito di determinare - sempre con riguardo a ciascuna Attività a Rischio considerata - il **“Rischio Residuo”**, determinato in ragione del livello di Rischio Inerente e dell'efficacia/adequatezza del Sistema di Controllo Interno adottato dalla Società. La valutazione del Rischio Residuo è stata condotta applicando la seguente matrice:

		Rischio inerente									
		1	2	3	4	6	8	9	12		
Valutazione delle procedure	4	4	8	12	16	24	32	36	48		
	5	5	10	15	20	30	40	45	60		
	6	6	12	18	24	36	48	54	72		
	7	7	14	21	28	42	56	63	84		
	8	8	16	24	32	48	64	72	96		
	9	9	18	27	36	54	72	81	108		
	10	10	20	30	40	60	80	90	120		
	11	11	22	33	44	66	88	99	132		
	12	12	24	36	48	72	96	108	144		

sulla base della seguente scala di gravità e rilevanza:

- **Rischio Basso** (“B”): punteggio compreso tra 4 e 29
- **Rischio Medio** (“M”): punteggio compreso tra 30 e 60
- **Rischio Alto** (“A”): punteggio pari o superiore a 61

A seguito della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività a Rischio Reato e, in generale, del *risk assessment*, è stata, quindi, condivisa dal *management* una presentazione – conservata agli atti della Società - ove è stata data evidenza delle diverse fasi nelle quali si è articolato il *risk assessment*, ossia:

- i. la verifica, all’interno delle Aree a Rischio e con riferimento alle specifiche attività a Rischio Reato, dei sistemi di controllo preventivo (i.e. procedure formalizzate, prassi operative, sistemi di segregazione, sistemi di gestione delle risorse finanziarie, etc.) eventualmente esistenti all’interno dell’azienda e nella valutazione della loro idoneità a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ricondotti ad un “livello accettabile” (“*as is analysis*”);
- ii. l’identificazione, all’interno del sistema di controllo esistente, di eventuali carenze o criticità e delle conseguenti azioni correttive necessarie al miglioramento di tale sistema (“*gap analysis*”).

Le attività di mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività a Rischio hanno permesso di confermare che, in generale, Experian uniforma le proprie procedure ed il proprio Sistema di Controllo Interno a presidio delle Aree a Rischio di reato, ai principi generali caratterizzanti un efficiente sistema di controllo interno sopra indicati (da intendersi quali protocolli generali), ovvero:

- “proceduralizzazione” delle Attività a Rischio Reato, al fine di:
 - i. garantire che l’esercizio delle attività aziendali avvenga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in un’ottica generale di tutela dell’integrità del patrimonio aziendale;
 - ii. definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- iii. garantire, ove necessario, la “standardizzazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive
- garantire la chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- garantire la separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- garantire l’adozione di strumenti atti ad assicurare la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
- garantire l’implementazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori in merito alle procedure formalizzate esistenti, anche in occasione di modifiche/integrazioni delle stesse, al fine di assicurarne l’adeguata conoscibilità e la concreta attuazione;
- garantire l’istituzione, l’esecuzione e la documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a Rischio di reato;
- garantire l’esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione delle informazioni dall’accesso fisico o logico ai dati e agli strumenti del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.

2.3.4 Aggiornamento del Modello Organizzativo

Successivamente all’adozione originaria del Modello, le attività di mappatura e *risk assessment* condotte sono state aggiornate ed integrate al fine di adeguare il Modello alle modifiche normative che hanno interessato il Decreto ed alle modifiche organizzative intervenute nell’ambito della Società.

In particolare, le risultanze dell’attività di *risk assessment* completate, da ultimo, nel mese di gennaio 2023, sono descritte nella relativa documentazione, custodita nell’Archivio 231, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello.

2.3.5 Gap Analysis e Action Plan

Dopo aver analizzato il contesto aziendale per evidenziare in quale aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano attuare delle condotte criminose in relazione ai reati previsti dal Decreto e dopo aver valutato l’idoneità del sistema dei controlli interni della Società a contrastare efficacemente i rischi identificati, la Società ha provveduto ad adeguare tale sistema al fine di garantire che i rischi identificati vengano ridotti ad un livello “accettabile”.

In tale fase, si è proceduto ad identificare eventuali criticità e punti di miglioramento nel sistema di controllo della Società (c.d. *gap analysis*), dando evidenza di quelle attività che la Società deve intraprendere al fine di porre rimedio alle suddette criticità e di provvedere ad un adeguamento del proprio sistema organizzativo, di gestione e controllo.

Per ciascuna criticità si è provveduto a identificare le azioni correttive e gli interventi necessari per eliminare o ridurre la criticità evidenziate. L'elenco di tali azioni ed interventi è riportato in un documento, denominato "**Action Plan**", conservato presso l'Archivio 231 e messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di verificarne la progressiva e concreta attuazione nell'ambito delle proprie funzioni di controllo.

Le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno attuate in esecuzione dell'Action Plan costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello, nonché del sistema dei protocolli preventivi adottati a presidio delle diverse aree ed Attività a Rischio.

2.3.6 La costruzione delle altre componenti del Modello

In tale fase si è proceduto a predisporre le ulteriori componenti del Modello, attraverso:

- a) il richiamo al Codice di Condotta del Gruppo nella versione tempo per tempo vigente;
- b) la previsione di uno *standard* di clausola contrattuale da inserire nei principali contratti conclusi dalla Società con i propri fornitori, clienti, partners e intermediari e, in genere, con i terzi con cui entra in contatto in relazione ad attività considerate a rischio ai sensi del Decreto;
- c) la predisposizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio (ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL applicabile) a presidio di eventuali violazioni del Modello.

La Società ha inoltre provveduto a individuare e nominare un Organismo di Vigilanza con la previsione di poteri, prerogative e facoltà tali da consentirgli di soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 e successivamente sottoposto a revisione ed aggiornamento mediante delibera del 30 giugno 2021 e, infine, mediante delibera del 3 maggio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, l'organismo di vigilanza (di seguito anche detto "**Organismo di Vigilanza**" o "**ODV**"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il necessario aggiornamento ed implementazione (si veda, sul punto, quanto descritto al successivo paragrafo 3).

Le finalità che la Società ha inteso perseguire con l'adozione del Modello sono le seguenti:

- individuare i processi/le attività a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- creare in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei confronti della persona fisica, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società ed ai quali la Società intende attenersi;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo e monitoraggio delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e l'attuazione delle decisioni della Società al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento e aggiornamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- delineare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

2.5 IL MODELLO ED IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

Con l'adozione del Modello, la Società ha inteso completare e perfezionare il proprio sistema di *governance* aziendale - rappresentato da un complesso strutturato e organico di regole, codici di comportamento, procedure e sistemi di controllo – al fine di poter prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e considerate rilevanti dalla Società.

L'adozione del Modello organizzativo, in particolare, ha comportato l'integrazione del sistema di *policy*, procedure e controlli in essere - laddove ritenuto opportuno - al fine di adeguarlo al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- ii) separazione delle funzioni coinvolte nella gestione di ciascun processo;
- iii) chiara definizione e formalizzazione delle responsabilità e dei poteri attribuiti dalla Società;
- iv) necessità che ciascuna operazione significativa trovi origine in un'adeguata autorizzazione interna;
- v) previsione di limiti all'esercizio di poteri in nome e per conto della Società;
- vi) coerenza tra i poteri formalmente conferiti e quelli concretamente esercitati nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- vii) coerenza tra i sistemi di controllo (ivi comprese le procedure, la struttura organizzativa, i processi ed i sistemi informativi), il Codice di Condotta redatto a livello di gruppo e le regole di comportamento adottate dalla Società;
- viii) documentazione e documentabilità dei controlli effettuati.

Coerentemente ai principi sopra espressi, il sistema di *governance* di Experian si compone degli elementi di seguito sinteticamente considerati.

2.5.1 Codice di Condotta – Politica anti-corrruzione – Codice di condotta SIC

La Società ha adottato il *Global Experian's Code of Conduct* applicato alla generalità delle società appartenenti al Gruppo (di seguito anche "**Codice di Condotta**").

Il Codice di Condotta fissa i principi di condotta e le linee generali di comportamento che i responsabili di funzione, i dirigenti, i dipendenti e, in genere, tutti i terzi che collaborano e intrattengono rapporti commerciali con la Società sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice di Condotta è concepito come "carta dei valori" contenente i principi generali che uniformano l'attività di impresa e che si traducono in altrettante regole di comportamento orientate all'etica.

In particolare, i principi enunciati dal Codice di Condotta riguardano la garanzia della sicurezza sul lavoro, il divieto di discriminazione, il divieto di offrire / accettare regalie che possano determinare il verificarsi di una situazione di potenziale conflitto di interessi, l'effettuazione di adeguata *due diligence* nei confronti di clienti e terze parti con cui si intrattengono rapporti commerciali, la promozione di una politica di sicurezza adeguata sui dati trattati. L'insieme di tali regole, avente carattere volutamente generale e di immediata percepibilità, persegue lo scopo dichiarato di evitare comportamenti scorretti o ambigui attraverso una chiara enunciazione delle regole da rispettare, con l'avvertenza che, in caso di violazione, i destinatari potranno essere sanzionati.

La Società ha, inoltre, aderito all'*Experian Anti-Corruption Framework* del Gruppo che sancisce i principi di condotta e le linee generali di comportamento finalizzate a prevenire la commissione dei reati di corruzione nell'ambito delle attività svolte da chi opera nell'interesse delle società appartenenti al Gruppo.

Infine, la Società, con riferimento alla gestione delle attività riconducibili al *core business*, ha aderito al Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dal Garante per la Protezione dati personali.

2.5.2 Struttura organizzativa e organigrammi societari

La struttura organizzativa della Società è di tipo funzionale ed è articolata secondo una ripartizione definita delle competenze e dei ruoli assegnati in conformità al sistema di deleghe/procure in essere. Oltre al riporto di dipendenza gerarchica all'interno dell'organizzazione aziendale, esiste un sistema di riporto funzionale a livello *regional* EMEA e APAC. Esistono, inoltre, funzioni di *staff* (quali *Legal & Corporate Affairs* e *Risk & Compliance*) che hanno diretto riporto a figure *regional* nell'ambito della corrispondente area funzionale.

La distribuzione dei ruoli e delle funzioni è improntata al principio della separazione dei poteri e alla coerenza tra le responsabilità formalmente assegnate e quelle in concreto assunte da ciascun soggetto nell'ambito della compagine organizzativa.

La struttura organizzativa di Experian è articolata in diverse aree, rappresentate negli organigrammi aziendali disponibili nello *sharepoint* aziendale. In caso di mutamenti organizzativi, la Società provvede tempestivamente alla modifica degli organigrammi aziendali.

Con specifico riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le responsabilità in materia di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 fanno capo al Consiglio di Amministrazione della Società che, nei limiti consentiti dalla legge, ha affidato la gestione degli adempimenti operativi rilevanti a consulenti esterni specializzati.

2.5.3 Sistema autorizzativo

La Società ha adottato un sistema formalizzato di deleghe e procure interne che prevede articolati limiti per l'esercizio del potere di firma e spesa in nome e per conto della Società (es. previsione di

soglie massime di spesa oltre le quali è necessaria l'autorizzazione del CdA). Le deleghe ad agire e le procure a spendere sono conferite dal Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione di poteri di rappresentanza della Società è, in ogni caso, effettuata in modo da garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le responsabilità organizzative e gestionali effettivamente assegnate all'interno dell'organizzazione.

Al fine di assicurare il costante aggiornamento del sistema autorizzativo, è previsto l'aggiornamento del sistema di deleghe e procure qualora ciò si renda necessario a seguito di mutamenti organizzativi (es. variazioni di responsabilità o attribuzione di nuove competenze), così come in caso di uscita dall'organizzazione aziendale di procuratori e/o delegati o di ingresso di nuovi soggetti che necessitano di poteri formali per l'esercizio delle proprie responsabilità.

2.5.4 Sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie

La Società è dotata di modalità di gestione delle risorse che assicurano la separazione tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni, e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie. Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie mediante soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate all'interno della Società.

Il sistema di controllo di gestione prevede procedure atte alla verifica dell'impiego delle risorse; tali procedure sono peraltro volte a garantire la tracciabilità delle spese anche ai fini del mantenimento di un'adeguata efficienza ed economicità delle attività aziendali.

Il sistema di gestione e controllo delle risorse si articola in due fasi:

- la prima, quella di pianificazione delle attività aziendali e di definizione del *budget* risorse, è volta a sistematizzare e a rendere palese e trasparente l'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole funzioni aziendali definendo l'ambito di attività entro il quale tali risorse possono essere impiegate. L'allocazione delle risorse finanziarie a livello di *budget* avviene secondo i principali centri di costo. La pianificazione delle risorse prevede la copertura di eventuali eccedenze di spesa nel caso in cui ciò si renda necessario in relazione ad esigenze non preventivate ma improrogabili, ferma restando la necessaria rendicontazione delle spese effettuate;
- la seconda fase, di consuntivazione ed analisi dei risultati, rileva eventuali delta tra pianificato e consuntivato permettendo agli appropriati livelli gerarchici di indagare le cause di tali scostamenti.

I flussi di *reporting* periodico garantiscono, per il tramite del controllo degli adeguati livelli gerarchici, la rispondenza dei comportamenti effettivi con quelli pianificati e condivisi all'inizio di ogni esercizio, tramite le procedure di approvazione del *budget*.

2.5.5 Procedure manuali ed informatiche

L'attività della Società è regolata da una serie di *policies* e procedure, definite anche a livello di Gruppo, che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa e i relativi sistemi di controllo. Dette procedure regolano, nello specifico, le modalità di svolgimento dei processi aziendali, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, la trasparenza e la verificabilità delle attività aziendali.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Tali procedure sono rese disponibili a tutti dipendenti attraverso lo *sharepoint* aziendale.

2.5.6 Sistema di comunicazione e formazione del personale

La Società si è dotata di un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto il Modello, le procedure e le regole di comportamento da adottare con particolare riferimento ai soggetti che operano nelle aree ritenute a rischio della commissione di reati ai sensi del Decreto. Puntuale descrizione di tali attività di informazione e formazione è data al successivo paragrafo 4.

2.5.7 Sistema disciplinare e sanzionatorio

Al fine di assicurare l'effettiva e concreta applicazione del Modello, la Società ha adottato un sistema sanzionatorio diretto a reprimere la violazione del Codice di Condotta e delle altre componenti del Modello – ivi comprese le procedure, le *policies* e le regole di comportamento che ne fanno parte – da parte di tutti i suoi destinatari. Tale sistema (puntualmente descritto nella Parte Speciale "B" del presente Modello) prevede, infatti:

- i) misure di carattere disciplinare dirette a sanzionare eventuali violazioni compiute da dipendenti e dirigenti della Società in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi a tutela dei diritti dei lavoratori;
- ii) misure sanzionatorie di carattere contrattuale e altre misure a carico dei diversi soggetti che, a vario titolo (es. fornitori, *partner* commerciali, sindaci, revisori, etc.) intrattengono rapporti significativi con la Società ed ai quali è conseguentemente richiesto il rispetto del Modello.

2.5.8 Attività di controllo e monitoraggio

Il qui indicato modello di *governance* è sottoposto ad una continua attività di verifica e monitoraggio da parte di appositi organi di controllo, interni ed esterni alla Società, tra i quali:

- il **Collegio Sindacale** che svolge le verifiche di legge, prevalentemente in relazione alla verifica dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- la **Società di revisione** che si occupa dell'attività di revisione legale dei conti;
- l'**Organismo di Vigilanza** nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento e l'implementazione;
- il **Compliance & Risk Manager** della Società, che si occupa, tra l'altro, del recepimento delle normative locali applicabili all'interno dei processi di *business*, del monitoraggio circa l'implementazione dei requisiti di *compliance* individuati anche a livello di Gruppo, delle attività di *training* e consulenza alle funzioni di *business*. Alla data di adozione della presente versione del Modello, il *Compliance & Risk Manager* della Società è anche membro dell'Organismo di Vigilanza.
- il **Global Compliance Team** del Gruppo, responsabile di definire le politiche e *policy* di *compliance* e di coordinare le attività di vigilanza sull'attuazione delle regole di *compliance* definite a livello di Gruppo.

2.6 I CONTENUTI DEL MODELLO

Il Modello è formato da tutte le "componenti" specificamente individuate nel presente paragrafo e da tutte le procedure, le *policies* aziendali ed i sistemi di gestione e controllo ivi richiamati e/o previsti nel presente documento, ivi incluso il Codice di Condotta e le *policy* di Gruppo.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali di adozione descrittivi del Modello e si compone di una "**Parte Generale**", nonché di singole "**Parti Speciali**" e dei relativi allegati.

La Parte Generale contiene:

- i) una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti;
- ii) le regole e i principi generali del Modello;
- iii) l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo;

- iv) la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello;
- v) la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello.

Le singole Parti Speciali, inoltre, contengono:

PARTE SPECIALE "A": i reati e le attività a rischio per Experian.

Più precisamente, vengono definiti, per ciascuna categoria di reati:

- i) i processi e le attività aziendali ritenute a rischio della commissione dei medesimi reati;
- ii) la sintesi del sistema dei controlli e dei protocolli preventivi adottato dalla Società;
- iii) i principi di condotta e le prescrizioni comportamentali specifiche che devono essere adottate dai Destinatari in relazione alle fattispecie di reato considerate.

In particolare, per ciascuna fattispecie di reato per le quali si è ritenuto sussistente un rischio attuale di verifica nell'interesse o a vantaggio della Società, si è provveduto ad elaborare uno specifico allegato dal contenuto come sopra determinato, secondo la seguente classificazione:

- Allegato "1": Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Allegato "2": Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Allegato "3": Reati Societari
- Allegato "4": Delitti contro la personalità individuale
- Allegato "5": Reati commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Allegato "6": Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Allegato "7": Delitti di criminalità organizzata/Reati transnazionali, impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare e induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Allegato "8": Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Allegato “9”: Delitti contro l’industria e commercio
- Allegato “10”: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Allegato “11”: Reati ambientali
- Allegato “12”: Reati Tributari

PARTE SPECIALE “B”: il sistema disciplinare;

PARTE SPECIALE “C”: un modello di clausola *standard* da inserire nei contratti conclusi con collaboratori, *partner* commerciali e terzi, in generale, con cui la Società intrattiene rapporti negoziali.

Si precisa che il presente documento è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento e di eventuale implementazione dello stesso: le evoluzioni societarie o i mutamenti aziendali della Società, nonché l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potranno, infatti, rendere necessaria l’integrazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche su iniziativa e suggerimento dell’Organismo di Vigilanza, avrà facoltà di integrare il Modello in qualsiasi momento, di emendare sue parti e di aggiungere ulteriori allegati o Parti Speciali.

È opportuno precisare che il presente documento si limita a individuare e riassumere il contenuto descrittivo ed i principi generali di adozione del Modello, essendo la effettiva individuazione dei sistemi di prevenzione dei rischi concretamente definita attraverso il rinvio agli strumenti di controllo utilizzati nella realtà operativa aziendale (tra cui, procedure, istruzioni operative, *policies*, sistemi autorizzativi, struttura organizzativa, sistema delle deleghe e delle procure, norme di comportamento, modalità di gestione delle risorse finanziarie, strumenti di tracciabilità e documentazione, etc.), da intendersi integralmente richiamati nel presente Modello attraverso i rinvii contenuti nel presente documento (si veda, in particolare, quando descritto nella Parte Speciale A e nei relativi allegati) e nelle attività di *risk assessment* condotte preliminarmente alla sua adozione. Ed infatti, ragioni di brevità, nonché di “praticabilità” e funzionalità dello stesso Modello Organizzativo, impongono di non trascrivere pedissequamente e materialmente all’interno del presente documento l’intero sistema delle procedure e degli ulteriori controlli in essere, tanto più ove si consideri che l’insieme di tali strumenti di controllo operativo costituiscono un “corpo vivo”, dinamico ed in costante evoluzione, soggetto ad esigenze di aggiornamento pressoché quotidiane proprio allo scopo di garantirne l’efficace attuazione (si pensi, ad esempio, alle istruzioni operative del sistema di gestione della qualità). Cionondimeno, tali procedure e sistemi di controllo devono intendersi qui richiamati quale parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo, del quale costituiscono il nucleo “operativo”.

2.7 MODIFICHE DEL MODELLO

Tutte le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (cfr. Decreto, art. 6).

2.8 I DESTINATARI DEL MODELLO

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è obbligatoria per tutti i destinatari del medesimo (di seguito anche i "**Destinatari**"), i.e.:

- i membri degli organi sociali, nonché tutti i dirigenti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione e controllo della Società;
- il personale dipendente e tutti i soggetti a qualunque titolo soggetti alla direzione e vigilanza dei medesimi dirigenti;
- i collaboratori a qualunque titolo, i consulenti, i fornitori e tutti coloro che in qualche modo rappresentano la Società nei confronti dei terzi.

La Società rifiuta ogni deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari.

Eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello saranno sanzionate nei termini e nelle modalità previste nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio (*vedasi* la Parte Speciale "B" del Modello).

3. ORGANI DI VIGILANZA

3.1 GLOBAL COMPLIANCE TEAM DEL GRUPPO

Il *Global Compliance Team*, anche nelle sue articolazioni locali, ha il compito di assicurare che le norme di comportamento descritte nel Codice di Condotta vengano osservate e rispettate da tutto il personale delle Società.

Il *Global Compliance Team* è a disposizione di tutti i dipendenti che hanno bisogno di informazioni o consigli sulle regole di comportamento e, in generale, sulle disposizioni contenute nel Codice di Condotta.

3.2 COMPLIANCE & RISK MANAGER

Tale figura riporta funzionalmente a *Head of Compliance & Risk Manager EMEA* ed è membro dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Partecipa, ove opportuno, alle riunioni del *Leadership Team* della Società ed è soggetto ad attività di indirizzo da parte della funzione *Compliance* di Gruppo.

Nell'impostazione ed organizzazione della propria attività, il *Compliance & Risk Manager* deve redigere il *Compliance Management Program* periodicamente aggiornato e trasmesso alla funzione *Compliance* del Gruppo.

Il *Compliance & Risk Manager* svolge attività di *audit* e *risk assessment* sui processi di *business* (conformità a leggi, regolamenti, *best practices*) e attività di vigilanza sul rispetto delle procedure di *compliance* definite dalla Società e a livello di Gruppo.

Se, nell'ambito o, comunque, in occasione delle proprie attività di *audit*, rileva non conformità o violazioni delle procedure e *policy* aziendali cura l'apertura del processo di *issue management* la cui corretta e tempestiva implementazione viene monitorata da *Compliance & Risk Manager* anche con il supporto di *Operation Risk Manager*.

Inoltre, tale figura fornisce supporto alle attività di *client due diligence*.

Infine, il *Compliance & Risk Manager* si occupa della supervisione e dell'aggiornamento delle procedure e delle *policy* aziendali.

3.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA E I SUOI REQUISITI

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di presidiarne l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa ed i cambiamenti organizzativi sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal fine viene nominato per la durata di tre esercizi sociali l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale e mista, e precisamente nel numero di tre componenti di cui due esterni ed uno interno, a garanzia della necessaria indipendenza e terzietà dell'Organo stesso.

Tale Organismo di Vigilanza, indicato brevemente come "OdV", garantisce inoltre la presenza dei requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto organo che riporta direttamente all'organo amministrativo;
- professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche atte all'assolvimento dei compiti assegnati e di tecniche ispettive specialistiche proprie della consulenza aziendale;
- continuità di azione, in quanto si tratta di una struttura costituita ad hoc e dedicata unicamente all'attività di vigilanza sul Modello, in quanto priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

La composizione, la durata ed i compiti del costituito OdV sono oggetto di espressa regolamentazione in apposito documento e si sostanziano in compiti di controllo e monitoraggio nei confronti di Experian Italia S.p.A.

3.4 FUNZIONI E POTERI

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Experian Italia S.p.A. le attività di analisi dell'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ordine ai reati ex D. Lgs. 231/01 e di vigilanza sull'attuazione del Modello medesimo, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni.

Analogamente ha importanza anche l'attività di manutenzione del Modello, con specifico riferimento all'attività di aggiornamento, sia in dipendenza da modifiche normative che di mutamenti organizzativi conseguenti a cambiamenti della struttura societaria. Nei casi di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, l'OdV proporrà agli organi aziendali competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che riterrà opportuni.

3.5 ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di Experian Italia S.p.A. riporta i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo, anche per tramite del membro interno, mediante:

- comunicazione periodica del riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- nei casi più gravi, immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- relazioni periodiche inerenti ai risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza, manutenzione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo svolta.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, così da accertarne eventuali violazioni, i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area, benché non formalmente responsabili, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza - così come peraltro previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 - tutte le informazioni potenzialmente rilevanti.

Tale obbligo, particolarmente importante per le aree individuate come 'sensibili' a seguito della "mappatura dei rischi", prevede il *reporting* sia delle risultanze delle attività di verifica poste in essere periodicamente in tali aree sia di ogni anomalia probabile od eventualmente verificatasi.

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che debbono necessariamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'attuazione del presente Modello all'interno dell'azienda ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza, ove necessario od opportuno, può richiedere alle singole funzioni aziendali la trasmissione di tutte le ulteriori informazioni che ritenga utile acquisire ai fini delle sue attività di controllo.

3.7 INVIO DI INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicate, da parte degli organi sociali e/o dai responsabili di funzione le seguenti informazioni:

- notizie relative a sostanziali cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policies*, etc.) che possano avere un impatto sulle attività a rischio ai sensi del Decreto;
- gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;

- i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni degli altri organi di controllo riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia delle eventuali comunicazioni effettuate all’Autorità di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- ogni altra informazione che l’Organismo di Vigilanza dovesse richiedere l’esercizio delle sue funzioni.

3.8 IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’ODV ha la responsabilità di redigere un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

3.9 ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l’OdV e le altre funzioni aziendali, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. La relativa documentazione è conservata agli atti dell’OdV.

3.10 WHISTLEBLOWING

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e, successivamente, con la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto.

In particolare, in conformità all’articolo 3 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, possono effettuare le segnalazioni di violazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Società;
- i collaboratori della Società;
- i liberi professionisti o i consulenti che collaborano con la Società;
- i tirocinanti e i volontari, indipendentemente dall’elemento della retribuzione;

- il *management*;
- gli amministratori;
- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ecc.);
- le “parti terze” inclusi i lavoratori autonomi ed i soggetti che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori terzi.

In conformità all’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, gli enti devono implementare il proprio canale di segnalazione, tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, l’ente deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- pubblicare le informazioni relative alle modalità di segnalazione sul proprio sito web.

Inoltre, l’ente deve informare i propri dipendenti:

- della possibilità di effettuare una segnalazione esterna attraverso un apposito canale di segnalazione esterno messo a disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”);
- della possibilità di effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione al ricorrere di determinate circostanze (i. non è stato dato riscontro alla segnalazione interna effettuata; ii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto).

Devono essere adottate tutte le misure volte a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. A tal proposito, oltre alla previsione di canali di segnalazione alternativi idonei a garantire la riservatezza del segnalante, l'ente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nello specifico, la Società ha implementato i seguenti canali di segnalazione:

Canale interno locale

- tramite l'invio di posta ordinaria all'indirizzo:
Experian Italia S.p.A.
Att.ne Organismo di Vigilanza
Piazza dell'Indipendenza 11/b, 00185, Roma

indicando sulla busta la dicitura
"PERSONALE E STRETTAMENTE RISERVATO – DA NON APRIRE"
- tramite l'invio di posta elettronica all'indirizzo: **ODV.Italy@experian.com**

Canale interno di Gruppo

- tramite l'apposito canale *Experian Confidential Helpline*

Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rinvia alla normativa interna indicata.

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

4.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Obiettivo della Società è una pronta e puntuale diffusione dei contenuti del Modello agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti della Società e a tutti coloro che collaborino con essa.

In tale contesto, la Società ha implementato, in particolare:

- i. **Comunicazione iniziale e informazione** - l'adozione del Modello viene comunicata ai dipendenti, ai responsabili di funzione e ai dirigenti attraverso:
 - l'invio di una comunicazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste;
 - la messa a disposizione del Modello nelle modalità più idonee, tra cui idonea diffusione sullo *sharepoint* e sul sito internet aziendale, ove opportuno, l'invio dello stesso in formato elettronico e la richiesta di rilascio, da parte dei destinatari, di una dichiarazione attestante la presa visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso;
 - l'effettuazione di un'attività di *induction* in favore dei neo-assunti a cura di *Compliance & Risk Manager*.

Tutte le dichiarazioni di presa visione e di impegno al rispetto del Modello sono inviate all'Ufficio Risorse Umane e da quest'ultimo conservate opportunamente (mediante inserimento, nel caso di dipendenti, nella relativa cartella).

- ii. **Formazione:** è inoltre prevista un'adeguata attività formativa del personale e dei collaboratori della Società sui contenuti del Decreto e del Modello. Tale attività formativa viene articolata nelle seguenti fasi:
 - a. attività di formazione generale: i.e. un'attività di formazione generica volta ad informare i Destinatari sulle prescrizioni del Decreto e sui contenuti del Modello adottato dalla Società;
 - b. attività di formazione specifica: i.e. un'attività di formazione specifica di coloro che operano nelle aree a rischio reato volta ad informare i Destinatari, in particolare sui **a)** rischi specifici a cui è esposta l'area nella quale operano e **b)** principi di condotta e le procedure aziendali che essi devono seguire nello svolgimento della loro attività. La formazione, in particolare, dovrà riguardare, oltre al Codice di Condotta, anche gli altri strumenti di prevenzione quali le procedure, le *policies*, i flussi di informazione e gli altri protocolli adottati dalla Società in relazione alle diverse attività a rischio.

L'attività formativa è organizzata tenendo in considerazione, nell'individuazione dei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui essi operano e potrà, dunque, prevedere diversi livelli di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree a Rischio Reato.

La definizione dei corsi di formazione, delle relative tempistiche e delle modalità attuative saranno definite da *Legal & Corporate Affairs* e *Compliance & Risk Manager* d'intesa con l'OdV, e saranno definite anche le forme di controllo sulla frequenza ai corsi e la qualità del contenuto dei programmi di formazione.

In particolare, la formazione potrà essere realizzata mediante sessioni in aula, in modalità *e-learning* e con la consegna di materiale informativo volto ad illustrare i contenuti del Decreto, il Modello Organizzativo e le sue componenti (ivi incluso il Codice di Condotta ed il Sistema Disciplinare).

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei Destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV, in collaborazione con *Legal & Corporate Affairs* e *Compliance & Risk Manager* o altri responsabili di funzione.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dall'Ufficio Risorse Umane.

4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Il collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai sensi del Modello, vengono informati sull'adozione del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

La Società valuta le modalità (ad es. idonea diffusione sul sito Internet, trasmissione di estratto del Modello), a seconda delle diverse tipologie di collaboratori esterni e partner, con cui provvedere ad informare tali soggetti sulle politiche e sulle procedure seguite dalla Società in virtù dell'adozione del Modello e per assicurarsi che tali soggetti si attengano al rispetto di tali principi, prevedendo altresì l'eventuale inserimento di idonee clausole contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del Modello medesimo, secondo quanto previsto dalla Parte Speciale C del presente Modello.

5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente “ritagliato” sulle specifiche esigenze dell’Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l’OdV, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessati, deve effettuare:

- verifiche delle procedure e dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli e delle procedure del presente Modello;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione all’organo amministrativo della necessità di aggiornamento, ove ricorrano le condizioni di cui sopra (ed in particolare in presenza di modifiche sostanziali dell’organizzazione ovvero del business della Società, di elevato *turn over* del personale od in caso di integrazioni o modifiche del Decreto) del Modello e/o dell’attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio.

Appendice

a) fattispecie di reato rilevanti per la Società

Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Art. 24 e 25 del Decreto)

Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche
Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee
Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 <i>bis</i> c.p.)
Art. 319 <i>ter</i> c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
Art. 346 <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite
Art. 314 c.p.	Peculato ⁶
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui ⁷
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio ⁸

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 *bis* del Decreto)

⁶ La responsabilità dell'Ente è circoscritta ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

⁷ Vedi nota precedente.

⁸ Vedi nota precedente.

Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione abusiva e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinqües</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinqües</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quinqües</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter* del Decreto)

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Sono inoltre puniti tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (Art. 25 *bis* del Decreto)

Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis*.1 del Decreto)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001
3 maggio 2023

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 <i>bis</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 <i>ter</i> c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reati societari (Art. 25 *ter* del Decreto)

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2621 <i>bis</i> c.c.	Fatti di lieve entità
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2635 <i>bis</i> c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Art. 54 D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinqües* del Decreto)

Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600 <i>quater</i> c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico

Art. 600 <i>quater</i> .1 c.p.	Pornografia virtuale
Art. 601 c.p.	Tratta di persone
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 603 <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art 25 *septies* del Decreto)

Art. 589 c.p.	Omicidio colposo
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 *octies* del Decreto)

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648 <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio
Art. 648 <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648 <i>ter</i> .1 c.p.	Autoriciclaggio

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies*.1 del Decreto) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies*.1 comma 2 del Decreto)

Art. 493 <i>ter</i> c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 493 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies* del Decreto)

Delitti previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

- Art. 171, c. 1, lett. a) *bis* Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- Art. 171, comma 3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- Art. 171 *bis* (i) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; (ii) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- Art. 171 *ter* Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171 *septies* Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
- Art. 171 *octies* Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 *decies* del Decreto)

Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati e illeciti ambientali (Art. 25 *undecies* del Decreto)

Art. 452 *quaterdecies* c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
 Art. 256 Attività di gestione rifiuti non autorizzata
 Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
 Art. 260 *bis* Violazioni commesse con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies* del Decreto)

Art. 12 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
 Art. 22 D.Lgs. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati tributari (Art. 25 *quinquesdecies* del Decreto)

Delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000:

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
 Art. 4 Dichiarazione infedele
 Art. 5 Omessa dichiarazione
 Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili
 Art. 10 *quater* Indebita compensazione
 Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

b) fattispecie di reato non rilevanti per la Società, in quanto non applicabili in ragione della particolare natura della Società

Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Art. 24 e 25 del Decreto)

Art. 2, L. 898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 ex D.Lgs. 231/2001
 3 maggio 2023

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis del Decreto)

Art. 1 D.L. 105/2019 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (Art. 25 bis del Decreto)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 *quater* c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari (Art. 25 ter del Decreto)

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Reati e illeciti amministrativi di *market abuse* (Art. 25 sexies del Decreto)

Art. 185 / Art. 187 *ter* TUF / Manipolazione del mercato

Art. 185 / Art. 187 *ter* TUF / Manipolazione del mercato

Art. 185 / Art. 187 *ter* TUF / Manipolazione del mercato

Art. 184 / Art. 187 *bis* TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Art. 187- quinquies TUF Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento provocato da navi e relative sanzioni

Art. 8 Inquinamento doloso provocato da navi

Art. 9 Inquinamento colposo provocato da navi

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies)

Art. 1, L. 401/1989 Frodi in competizioni sportive

Art. 4, L. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Contrabbando (Art. 25 *sexiesdecies* del Decreto)

Delitti previsti dal DPR 43/1973:

Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali

Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 292 Altri casi di contrabbando

Art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando

Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato – costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva

Art. 440 c.p.	Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art. 442 c.p.	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Art. 444 c.p.	Commercio di sostanze alimentari nocive
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

c) fattispecie di reato astrattamente rilevanti per la Società ma il cui rischio di verifica è remoto

Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Art. 24 e 25 del Decreto)

Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
---------------	---------------------------------

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis del Decreto)

Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica
--------------------------------	--

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 D.P.R. 390/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 *quater* del Decreto)

Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
Art. 270 <i>bis</i> c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Art. 270 <i>bis</i> . 1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti
Art. 270 <i>ter</i> c.p.	Assistenza agli associati
Art. 270 <i>quater</i> c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270.1 <i>quater</i> c.p.	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
Art. 270 <i>quinquies</i> c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270 <i>quinquies</i> .1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Art. 270 <i>quindquies</i> .2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Art. 270 <i>sexies</i> c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 280 <i>bis</i> c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Art. 280 <i>ter</i> c.p.	Atto di terrorismo nucleare
Art. 289 <i>bis</i> c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Art. 289 <i>ter</i> c.p.	Sequestro a scopo di coazione
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
Art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo
Art.305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione
Art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Art. 1 L. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
Art. 2 L. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra
Art. 3 L. 422/1989	Sanzioni
Art. 5 D.lgs. 625/1979	Pentimento operoso

Delitti commessi in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (L. 14.01.2003, n. 7).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quater*. 1 – e Art. 25 *quinqües* del Decreto)

Art. 583 <i>bis</i> c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 600 <i>bis</i> c.p.	Prostituzione minorile
Art. 600 <i>ter</i> c.p.	Pornografia minorile
Art. 600 <i>quinqües</i> c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 609 <i>undecies</i> c.p.	Adescamento di minorenni

Reati e illeciti ambientali (Art. 25 *undecies* del Decreto)

Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
Art. 452 <i>quinqües</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Art.1, 2, 3 <i>bis</i> e 6 L.150/1992	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
Art. 137	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
Art. 257	Inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque superficiali e delle acque sotterranee
Art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 279	Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera
Art. 3, comma 6	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Reati Transnazionali (Art. 10 della Legge n. 146/2006)

Art. 291 <i>quater</i>	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
------------------------	---

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001
3 maggio 2023

D.P.R. n. 43/1973	lavorati esteri
Art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
D.P.R. n. 309/1990	psicotrope
Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazione di tipo mafioso
Art. 12 D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 377 <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (con riferimento ai reati transnazionali)
Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale

Razzismo e xenofobia (Art. 25 *terdecies*)

Art. 604 <i>bis</i> c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa
--------------------------	--

Contrabbando (Art. 25 *sexiesdecies* del Decreto)

Delitti previsti dal DPR 43/1973:

Art. 291 <i>bis</i>	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 291 <i>ter</i> esteri	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 291 <i>quater</i>	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 *septiesdecies* del Decreto)

Art. 518 <i>bis</i> c.p.	Furto di beni culturali
Art. 518 <i>ter</i> c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
Art. 518 <i>quater</i> c.p.	Ricettazione di beni culturali
Art. 518 <i>octies</i> c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Art. 518 <i>novies</i> c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Art. 518 <i>decies</i> c.p.	Importazione illecita di beni culturali
Art. 518 <i>undecies</i> c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518 *duodecies* c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518 *quaterdecies* c.p. Contraffazione di opere d'arte

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies* del Decreto)

Art. 518 *sexies* c.p. Riciclaggio di beni culturali

Art. 518 *terdecies* c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici